



IL PIANO GENITORIALE ED IL COORDINAMENTO GENITORIALE:

Strumenti operativi per la risoluzione dei conflitti familiari nella
Riforma Cartabia

Firenze, 5 giugno 2023

Piano genitoriale: Genesi e Vademecum

Daniela PERRONE

AVVOCATA



1954

Arturo Carlo Jemolo:

«La famiglia è un'isola che il diritto può solo lambire.»

Famiglia intesa come una società naturale, preesistente
all'ordinamento dello Stato , in quanto creata naturalmente
quale prodotto di dinamiche autonome e pre e
metagiuridiche



1948

Costituzione

Articolo 29

Riconoscimento e tutela della famiglia

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come **società naturale** fondata sul matrimonio .

Il matrimonio è ordinato sulla **eguaglianza morale e giuridica** dei **coniugi**, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

Doveri verso i figli

E' **dovere e diritto** dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura **ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale**, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31

Tutela della famiglia, maternità e infanzia

La Repubblica agevola con **misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi**, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.



Ruolo fondamentale del diritto positivo per la conservazione e regolamentazione della famiglia

Articolo 2 della Costituzione:

Riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



Riforma del diritto di famiglia 1975

Correzione errore di grammatica giuridica:

riferimento principale del diritto di famiglia erano le norme del codice
civile anziché quelle della Costituzione

In base al codice civile del 1942 l'istituto del matrimonio era fondato
sulla disparità dei diritti, sulla gerarchia e sulla subordinazione:

Attribuzione al marito del ruolo di «capo della famiglia»



Legge n. 151 del 1975

ARTICOLO 143

Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Regime primario

«Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.»

Articolo 144

Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi **concordano** tra loro l' indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l' indirizzo concordato.

Articolo 145

Intervento del giudice

In caso di **disaccordo** ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

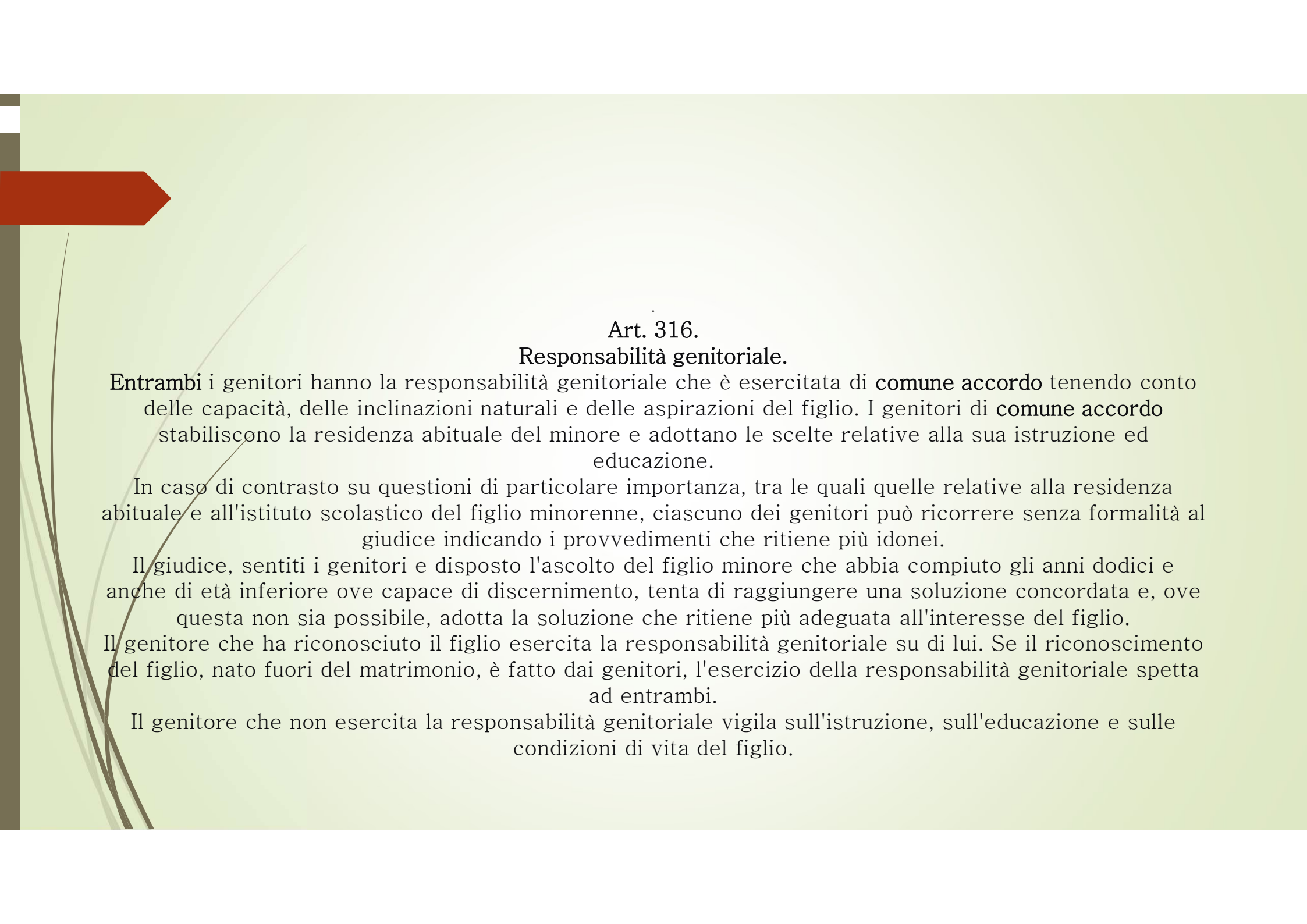
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata **all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.**

In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.

Articolo 147

Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis .



Art. 316.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di **comune accordo** tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di **comune accordo** stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.



Autonomia negoziale = accordo = strumento privilegiato per la disciplina dei rapporti familiari

Trasformazione in chiave giuridica delle esigenze sentite come insopprimibili ed essenziali della vita di ogni individuo

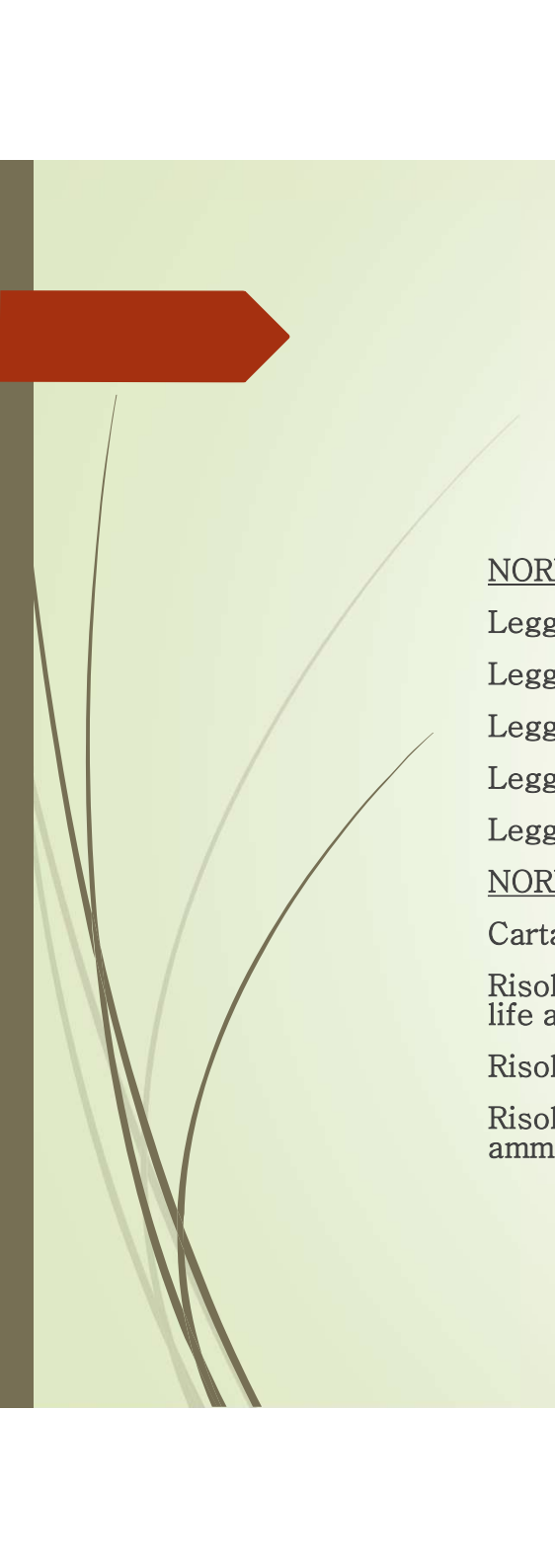


La famiglia, per quanto possano essere diverse le sue modalità di organizzazione, è finalizzata all'educazione e promozione di coloro che vi appartengono

Nella fase fisiologica del rapporto matrimoniale o di coppia e nella fase patologica dello stesso si parla di autonomia negoziale, familiare, fondata sull'accordo, sulla reciprocità e sulla solidarietà, nel primo caso, e più marcatamente individualistica, nel secondo

All'interno di tali situazioni si introduce l'interesse pubblicistico laddove è necessario garantire il pieno e libero sviluppo della persona umana, in maniera più incisiva a tutela delle posizioni deboli, essenzialmente rappresentate dai figli minori.

Al **giudice** è dunque demandato il controllo di legittimità delle intese raggiunte dai coniugi/genitori e l'esame della congruità degli accordi soprattutto in relazione alle pattuizioni che riguardano la prole.



NORMATIVA NAZIONALE

Legge n. 898 del 1970 sul divorzio

Legge n. 174 del 1978 – Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria di gravidanza

Legge n. 54 del 2006 affido condiviso

Legge n. 154 del 2013 riforma della filiazione

Legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili

NORMATIVA SOVRANAZIONALE

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – art. 24 – Diritti del minore

Risoluzione n. 1921 del 2013 del Consiglio d'Europa – Gender Equality reconciliation of private and working life and co-responsability

Risoluzione n. 2079 del 2015 del Consiglio d'Europa – Equality and shared responsibility: the role of the father

Risoluzione n. 2060 del 2021 del Consiglio d'Europa – Tutela dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia



Risoluzione n. 2060 del 2021 del Consiglio d'Europa –
Tutela dei minori nei procedimenti di diritto civile,
amministrativo e di famiglia

«Assicurare che i diritti di ogni minore
siano rispettati, tutelati ed esercitati al
fine di costruire una società più sana,
resiliente, equa e giusta per tutti»



Il richiamo all'autonomia negoziale dei coniugi/genitori, ai fini della definizione della controversia, più o meno conflittuale, è formulato dal legislatore allo scopo di identificare il percorso giudiziale di gestione della crisi come momento finalizzato alla formalizzazione di un programma di vita futuro elaborato dai diretti interessati.



Piano genitoriale – Parenting Plan

Vademecum

http://www.cameraminorilefirenze.it/_files/uploads/vademecum_professionisti_del_diritto.pdf

http://www.cameraminorilefirenze.it/_files/uploads/vademecum_parti.pdf



IL PIANO GENITORIALE ED IL COORDINAMENTO GENITORIALE: Strumenti operativi per la risoluzione dei conflitti familiari nella Riforma Cartabia

Firenze, 5 giugno 2023

Contatti:

- Avv. Daniela PERRONE
- Tel. +39 055 3860597
- e-mail: avv.danielaperrone@yahoo.it
- Sito web: www.studiolegaledanielaperrone.eu